



Sarzana,

Prot. n°

Allegati n.

Sig. Vaccaro Cesare
Via Trieste, 4
19122 La Spezia (SP)

Al Comune di Lerici

e.p.c. Regione Liguria
Dipartimento Agricoltura Turismo
Formazione e Lavoro
Settore Parchi e Biodiversità

Al Geom. Di Pasquale
Via Cavour, 13
19032 Lerici (SP)

Oggetto: Richiesta di nulla osta per "sanatoria opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo e interventi volontari di adeguamento – fg. 30 mapp. 961 Comune di Lerici – Nulla Osta

Vista la domanda corredata da elaborati tecnici relativi all'oggetto, presentata in data 21/12/2017 prot. 4634, dal sig. Vaccaro Cesare, diretta ad ottenere dall'Ente Parco di Montemarcello – Magra-Vara, il rilascio del relativo Nulla Osta;

Visto il parere espresso, in data 12/02/2018, dal Comitato Tecnico Scientifico che si riporta:

"Vista l'istanza, dato atto che agli atti risultano due precedenti istanze relative alla richiesta in sanatoria per opere in difformità ed interventi volontari di adeguamento relative alle stesse aree oggetto della presente istanza ed oggetto di procedimento amministrativo da parte del Comune di Lerici (prot. 7299 del 05/04/2013), nello specifico pratica 3618/2013 conclusa con diniego prot. 1712 del 2.7.2014 e pratica 3122/2014 ancora sospesa ma in merito alla quale il Comune di Lerici con nota prot. 19757 del 12/08/2015 ha comunicato l'improcedibilità.

Considerato che le sopracitate richieste erano relative ad una pluralità di interventi consistenti sia in opere di sistemazione esterna che nella realizzazione di volumi parzialmente interrati, mentre l'attuale istanza è riferita alla sanatoria con realizzazione di interventi volontari di adeguamento delle sole opere realizzate in difformità dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Lerici n°327/96 del 07/06/1997 per la realizzazione di recinzione ed accesso carrabile alla proprietà.

Rilevato che dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza non è perfettamente chiaro cosa viene richiesto in sanatoria in quanto alcuni elementi indicati nella tav. 2 stato attuale e non presenti nella tav. 1 stato autorizzato non sono ne esclusi dalla presente richiesta (campitura grigia) ne evidenziati nella tav. 3 di raffronto, ed inoltre non sono indicate dimensioni e quote relative ai cancelli ed alla rampa;

Ritenuto che, per quanto di competenza, sia possibile procedere con la valutazione delle sole opere in difformità dall'autorizzazione n°327/1996, si rileva comunque che è necessario, al fine dell'espressione del parere di competenza, un'integrazione documentale della stessa, pertanto si sospende l'esame della pratica in attesa della seguente documentazione integrativa:

- *Relazione Tecnica con puntuale indicazione di cosa è oggetto di sanatoria / adeguamento (poiché in quella presentata non si fa cenno ai muretti a valle della recinzione, alle scale di accesso pedonale e non è chiaro se la sistemazione esterna in prossimità del loc. interrato è oggetto della presente istanza)*

e chiarimenti in merito al raccordo della recinzione oggetto di valutazione con il resto del perimetro della proprietà;

- *Indicazione nelle Piante e Sezioni di stato attuale e definitivo delle dimensioni e quote relative alla rampa di accesso, ai cancelli ed alle scale;*
- *Indicazione nella tav. 3 (raffronto tra tav. 1 e tav. 2) con colorazione rosso / giallo di tutte le opere in difformità da quanto autorizzato (non indicate scalette, muretti, ecc);*
- *Tavola di raffronto tra stato autorizzato e definitivo;*
- *Documentazione fotografica a colori con ripresa di tutti gli elementi oggetto di sanatoria (muretti, scale, riprese della recinzione lato ovest) con indicazione dei punti di ripresa."*

Vista la nota prot. 386 del 14/02/2018 con la quale veniva comunicato il suddetto parere e le integrazioni pervenute in data 02/10/2018 prot. 2174;

Visto il parere espresso, in data 09/11/2018, dal Comitato Tecnico Scientifico che si riporta:

"Richiamato il precedente parere, viste le integrazioni pervenute, ritenuto che per quanto di competenza sia possibile procedere con la valutazione delle sole opere in difformità dall'autorizzazione rilasciata dal Comune di Lerici n°327/96 del 07/06/1997;

Si ritiene di esprimere parere favorevole alla sanatoria ed alle opere di adeguamento proposte, conformi a quanto previsto dall'art. 9 del Programma di Recupero e Riqualificazione degli insediamenti, con la prescrizione di adeguare i due cancelli pedonale e carrabile riconducendoli all'altezza di quello autorizzato, nonché di adeguare la scala e i muretti adiacenti all'accesso pedonale alle caratteristiche previste dall'art. 9 comma 3 lettera c.

Si ritiene di stralciare e pertanto di non esprimere parere in merito alle opere di sistemazione a lato del manufatto interrato, consistenti nella realizzazione di scalette in pietra e nuovi gradoni, in quanto legate alla realizzazione del manufatto stesso e pertanto da valutare nell'ambito della procedura relativa ad altra pratica (3122/2014).

Il formale Nulla Osta sarà rilasciato a seguito dell'acquisizione dei grafici adeguati alle suddette prescrizioni.

CONCLUSIONI ALLA FASE DI PRE-VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Si ritiene che, la realizzazione degli Interventi volontari volti all'adeguamento alla normativa vigente di opere eseguite in assenza di titoli abilitativi in Comune di Lerici - Loc. Zanego oggetto della presente pre - valutazione di incidenza, non incida in modo significativo sulle specie e sugli habitat per cui la ZSC IT 1345109 – MONTEMARCELLO è stata designata a condizione che venga attuata la misura mitigativa di seguito riportata:

- Non effettuare gli interventi nel periodo di nidificazione dell'avifauna (dal 1 marzo al 30 giugno)"

Vista la nota prot. 2511 del 20/11/2018 con la quale veniva comunicato il suddetto parere e le integrazioni pervenute in data 09/01/2019 prot. 33, conformi a quanto richiesto;

Dato atto che l'area interessata dall'intervento in oggetto è classificata in zona AP^{am} (Area di protezione dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarino) normata dall'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco Regionale di Montemarcello – Magra – Vara di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 03-04/08/2001;

Vista la legge regionale n. 12/95;

Vista la legge regionale n. 28/2009 e la DGR 30/2013;

Visto il programma di recupero e riqualificazione degli insediamenti in area protetta o contigua approvato dall'Ente Parco con delibera n. 56 del 28.11.2003 e modificato dalle deliberazioni n. 13 del 24.02.2004, n.31/bis del 8.06.2004, n. 28 del 28.06.2005, n. 15 del 17.05.2007 e n. n. 64 del 21.12.2009, n. 38 del 17.10.2013;

Preso atto di quanto sopra indicato;

RILASCIA

Nulla osta per quanto di competenza, fatti salvi e riservati i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 12/95, sull'intervento proposto ricadente in zona AP^{am} (Area di protezione dei tessuti agricoli collinari di Montemarcello/Canarbino) normata dall'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Parco Regionale di Montemarcello -Magra di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 41 del 03-04/08/2001, a condizione che gli interventi volontari di adeguamento alla normativa non siano effettuati nel periodo di nidificazione dell'avifauna (dal 1 marzo al 30 giugno)

IL DIRETTORE

Antonio Perfetti



\\SERVER2003\dati\SEGR\documenti\Nulla osta\VACCARO CESARE\N.O. sanatoria ist. 4634-2017.doc - cm



